

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 216 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Putzu, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioi, Livi, Rossi, Bilò, Marinangeli, Elezi

### Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta ad introdurre alcune modifiche alle vigenti leggi regionali, per assicurarne la maggiore rispondenza alle esigenze della comunità regionale.

L'articolo 1 inserisce nella legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) specifiche disposizioni per promuovere l'inserimento sociale, economico e formativo dei giovani marchigiani emigrati all'estero che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale, il contatto con tali giovani e la loro adeguata informazione sulle opportunità sociali, economiche e formative presenti nel territorio marchigiano, nonché la valorizzazione nel territorio regionale delle conoscenze e delle professionalità acquisite. Prevede, poi, che ai relativi interventi è riservata una quota pari al dieci per cento delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione per la medesima legge. Affida, inoltre, alla Regione, il compito di promuovere, sentito il Consiglio dei marchigiani all'estero, la costituzione di un soggetto associativo tra i giovani marchigiani emigrati.

L'articolo 2 modifica la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) prevedendo, per la partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi, la presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

L'articolo 3 modifica la legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) estendendo alle aree adiacenti l'autorizzazione relativa alla concessione in comodato d'uso dell'Eremo di Val di Sasso, sito nel Comune di Fabriano.

L'articolo 4 modifica la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6 (Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche) introducendo un programma triennale degli interventi di sostegno alla promozione della produzione di birra artigianale ed agricola.

L'articolo 5 modifica la legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano) stabilendo che la vendita dei beni di propria produzione può essere effettuata anche su aree esterne, di proprietà o pubbliche, adiacenti ai locali di produzione per un periodo sperimentale di tre anni a condizione che detta attività sia stata già svolta alla data del 31 dicembre 2022.

L'articolo 6 modifica la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche) prevedendo che gli esercizi di vicinato che al 31 dicembre 2022 svolgevano

l'attività relativa al consumo sul posto, su area esterna privata o pubblica, potranno continuare la medesima attività per un ulteriore periodo sperimentale di tre anni.

L'articolo 7 modifica la legge regionale 27 aprile 2022, n. 8 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria) sostituendo il programma annuale delle iniziative con il programma triennale di promozione del cavallo del Catria.

L'articolo 8 modifica la legge regionale legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) prevedendo un adeguamento terminologico.

La proposta contiene, infine, la dichiarazione di invarianza finanziaria.